



CITTÀ DI TORINO

MOZIONE N. 57

Approvata dal Consiglio Comunale in data 12 giugno 2017

OGGETTO: PRINCIPI PER IL GOVERNO E LA GESTIONE DEI BENI COMUNI.

Il Consiglio Comunale di Torino,

PREMESSO CHE

- il Comune di Torino ha in atto un percorso diretto alla realizzazione ed al radicamento di un modello di governance basato sulla democrazia partecipativa per favorire pratiche di cittadinanza attiva, promuovendo e sostenendo sperimentazioni di governo pubblico, partecipato e diffuso di servizi, beni e utilità collettive, come anticipato nel "Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 11 gennaio 2016 (mecc. 2015 01778/070);
- in tale solco, i beni comuni sono qualificabili come "a titolarità diffusa", per i quali occorre garantire la fruizione collettiva e, nel contempo, preservarli a vantaggio delle generazioni future; il Comune di Torino dispone di beni spesso non utilizzati o sottoutilizzati che si trovano in stato di abbandono, deprezzamento, utilizzazione non idonea e, pertanto, dovrebbero essere valorizzati e utilizzati per la collettività intera;
- esistono già nel territorio comunale alcuni beni immobili o aree di proprietà comunale che risultano utilizzati da gruppi e/o comitati di cittadini che sperimentano la gestione diretta di spazi pubblici e praticano la socialità, il dibattito socio-culturale, la solidarietà intergenerazionale, il radicamento territoriale;

CONSIDERATO

che la deliberazione 716/2012 della Corte dei Conti Veneto afferma che: "il Comune non deve perseguire, costantemente e necessariamente, un risultato soltanto economico in senso stretto nella utilizzazione dei beni patrimoniali, ma come ente a fini generali, deve anche curare gli interessi e promuovere lo sviluppo delle comunità amministrare" o ancora "il principio generale di redditività del bene pubblico può essere mitigato o escluso ove venga perseguito un interesse pubblico equivalente o addirittura superiore rispetto a quello che viene perseguito mediante lo

sfruttamento economico dei beni";

RICHIAMATI

gli orientamenti espressi dalla giurisprudenza contabile che, con deliberazione n. 349/PAR/2011 della sezione di controllo per la Lombardia, afferma che la discrezionalità dell'ente locale non può prescindere dalla "valutazione e comparazione degli interessi della comunità locale" nonché dalla verifica che "l'utilità sociale perseguita rientri nelle finalità a cui è deputato l'ente locale" nonché la deliberazione n. 80/2014/SRCPIE della sezione di controllo del Piemonte al punto "Resta fermo che la valutazione comparativa tra i vari interessi in gioco e l'accertamento della compatibilità finanziaria e gestionale sono rimessi esclusivamente alla discrezionalità e al prudente apprezzamento dell'ente che si assume la responsabilità della scelta";

IMPEGNA

La Sindaca e la Giunta a:

- 1) procedere con atti conseguenti, da proporsi al Consiglio Comunale, per la eventuale compensazione degli oneri di gestione, laddove giustificata dal valore sociale creato, prevedendo regolamenti di uso civico o altra forma di autorganizzazione civica da riconoscere in apposite convenzioni;
 - 2) garantire, in ordine ai beni già oggetto di cartolarizzazione e/o di alienazione e ai fini della valorizzazione delle funzioni sociali fin qui prodotte o programmate in autorganizzazione, il riesame delle procedure di dismissione e la fattibilità di procedure di decartolarizzazione;
 - 3) svolgere un'azione ricognitiva al fine di proporre al Consiglio Comunale un elenco dei beni patrimoniali inutilizzati, parzialmente utilizzati e suscettibili di fruizione collettiva;
 - 4) acquisire documentazione sui percorsi e sulle iniziative realizzati attraverso le attività di cura e di manutenzione e di fruizione collettiva posti in essere presso gli spazi informalmente utilizzati;
 - 5) riconoscere ed individuare gli immobili e/o parte di essi, come individuati nella ricognizione di cui sopra, quali beni comuni;
 - 6) stabilire che la ricognizione effettuata non riveste il carattere di esaustività e che si inquadra in un processo di ascolto attivo e monitoraggio del territorio e delle sue istanze in funzione della rilevazione di spazi, ascrivibili ai beni comuni, funzionali ad usi collettivi.
-